



Ministero dell'Istruzione



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO FERMI"

Via Parma, 1 – 92019 Sciacca – Tel 092585103
www.liceofermisciacca.edu.it – cod. univoco UFESPD



LICEO SC.ST. - "E.FERMI"-SCIACCA
Prot. 0006507 del 04/09/2021
XX (Entrata)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto del Liceo Scientifico Statale "Enrico Fermi" di Sciacca, nel rispetto delle norme generali di riferimento,

VISTO il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, approvato dal Consiglio dei Ministri, concernente lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria" che disciplina il comportamento degli alunni all'interno della comunità scolastica;

VISTO il D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 a modifica e successiva integrazione dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", che prevede l'introduzione all'art. 5bis del principio del "Patto di corresponsabilità tra famiglie, Scuola e Docenti";

VISTO il D.L. n. 137 dell'1settembre 2008, che all'art. 2 rivede i criteri di valutazione del comportamento degli studenti;

CONSIDERATE le *Linee di indirizzo del 15 marzo 2007* dettate dal Ministero della Pubblica Istruzione in materia di divieto di uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica e la relativa irrogazione di sanzioni disciplinari, oltre che il richiamo a genitori e docenti al dovere della corresponsabilità;

CONSIDERATA la *Nota del 31 luglio del 2008* del Ministero della Pubblica Istruzione ad integrazione del D.P.R. n. 249 del 1998 e del D.P.R. n.235 del 2007;

VISTA la legge 71/2017

VISTA la Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

VISTA la legge 107/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTI l'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e l'art. 4 del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013,

CONSIDERATE le Linee di orientamento per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo del 2017;

APPROVA

il seguente **REGOLAMENTO D'ISTITUTO** così articolato:

TITOLO I -Vita della comunità scolastica

TITOLO II - Diritti e doveri degli studenti

TITOLO III – Ingresso e uscita dalla scuola; ritardi, assenze e giustificazioni

TITOLO IV- Norme generali di comportamento; vigilanza

TITOLO V – Disposizioni finali

TITOLO I

VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Articolo 1

- a. La scuola è luogo di formazione, di educazione integrale della persona e del cittadino mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e dello sviluppo della coscienza critica;
- b. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (10 dicembre 1948), dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (20 novembre 1989) e dai principi generali dell'ordinamento italiano;
- c. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, sul senso di responsabilità e di autonomia individuale di ogni discente. Persegue, altresì il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze, all'inserimento nella vita attiva, contribuendo allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere;
- d. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, senza distinzione di età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale

TITOLO II

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

DIRITTI

Articolo 2

- a. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che sia aperta alla pluralità delle idee, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno.
- b. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- c. La scuola si impegna ad assicurare:
 1. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

2. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
3. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;
4. salubrità e sicurezza degli ambienti (anche con attenzione ai BES) in relazione alle disponibilità assicurate dalla Provincia
5. disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
6. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica volti alla concreta realizzazione dell'inclusione

Articolo 3

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile, di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. Il Dirigente Scolastico e i docenti attivano un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Gli studenti possono esprimere la loro opinione attraverso la partecipazione democratica agli organi collegiali (consigli di classe, consiglio di istituto, assemblee di classe, assemblee di istituto, assemblea dei rappresentanti degli studenti – comitato studentesco).

Articolo 4

La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti attraverso un'adeguata informazione, attraverso la possibilità di formulare richieste, attraverso l'opportunità di sviluppare temi liberamente scelti, attraverso la capacità di realizzare iniziative autonome. Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione, di discutere sulle proposte formulate dalle altre componenti e di elaborarne di proprie. La diffusione di documenti, mozioni e proposte autorizzate dalla D.S. deve avvenire nei tempi e negli spazi fisici e/o virtuali messi a disposizione dal Liceo.

Articolo 5

- a) Ogni componente della scuola ha il diritto di riunione nelle assemblee previste nel T.U. 297/1994. Le assemblee costituiscono un'opportunità di crescita, di formazione e di partecipazione attiva alla vita della scuola. Gli studenti, con assunzione di responsabilità, hanno il diritto di associarsi all'interno degli spazi fisici e/o virtuali messi a disposizione con modalità e procedure che saranno concordate e formalizzate dalla D.S.
- b) Il Dirigente scolastico incontra su richiesta i rappresentanti degli studenti, che gli sottopongono eventuali problemi dell'Istituto. In applicazione dell'art. 2, c. 5, del DPR 249/98 gli studenti dell'Istituto, qualora i rappresentanti degli studenti o la maggioranza del Comitato Studentesco lo richiedano, hanno il diritto di effettuare una consultazione prima che vengano assunte decisioni di rilevante carattere organizzativo. I richiedenti formulano per iscritto il quesito su cui effettuare la consultazione e la sottopongono al Consiglio di Istituto che decide, entro sette giorni, in merito alla ammissibilità del quesito stesso. In caso di decisione positiva la consultazione, che sarà

effettuata entro cinque giorni pena il decadimento del diritto, potrà avvalersi come modalità attuativa dell'Assemblea d'Istituto o di altre forme di rilevazione concordate con la D.S.

Articolo 6

Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Lo studente deve essere informato sui criteri di valutazione e i conseguenti livelli delle prove individuali: orali, scritte e pratiche, nonché sui criteri di attribuzione dei crediti formativi e del credito scolastico. I docenti comunicano tempestivamente, e comunque non oltre la lezione successiva, gli esiti delle prove orali. Relativamente alle prove scritte gli studenti saranno avvisati con un congruo anticipo dell'espletamento per un numero non superiore a quattro nell'arco della stessa settimana, salvo casi eccezionali.

Gli elaborati scritti, corretti dal docente, dovranno essere riconsegnati prima della prova successiva. Il Liceo utilizza inoltre il "registro elettronico" come forma tempestiva di comunicazione ed interazione tra studenti/genitori/docenti garantendo sia la riservatezza che la correttezza dell'informazione data. Il numero delle prove di verifica finalizzate alla valutazione vengono deliberate dal Collegio dei Docenti in fase di programmazione delle attività didattiche annuali.

Articolo 7

La scuola assicura l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero degli studenti con situazioni di ritardo e di svantaggio e collabora con le famiglie nell'individuare percorsi di istruzione e formazione alternativi rispondenti alle attitudini e agli interessi rilevati. Parimenti, la scuola si impegna a valorizzare le eccellenze attraverso attività mirate e a garantire attività di approfondimento idonee al perseguimento del successo formativo per tutti gli studenti.

Articolo 8

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento e di scelta tra le attività curricolari integrative e le attività extracurricolari facoltative offerte dalla scuola, quest'ultime sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. Pertanto, la scuola si impegna a evitare le situazioni di *overworking* che possano causare disagio fisico e psichico agli studenti.

Articolo 9

Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La Scuola promuove iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di origine straniera attraverso la realizzazione di attività interculturali, anche in collaborazione con le altre realtà del territorio, tutelandone l'identità culturale tramite percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline.

Articolo 10

- a. La dignità personale di tutte le persone appartenenti alla comunità scolastica deve essere rispettata in ogni situazione. I rapporti interni devono essere improntati alla solidarietà e al rispetto reciproco. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere un proficuo e costante rapporto con le famiglie.
- b. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e il profitto dei figli direttamente dagli insegnanti e/o dal coordinatore della classe.
- c. I dati e le notizie di natura personale riguardanti la salute, il credo religioso, la situazione familiare degli studenti sono rilevati in ambiente scolastico solo se significativi per l'attività formativa e con la garanzia di massima riservatezza (obbligo del segreto d'ufficio e rispetto della normativa sulla privacy). I dati personali dello studente saranno utilizzati nel rispetto della L. 675/96. Al compimento del 18^a anno di età lo studente consentirà personalmente il trattamento dei dati e il passaggio delle informazioni inerenti la sua carriera scolastica.

Articolo 11

Ogni studente all'atto dell'iscrizione ha diritto a conoscere il Piano triennale dell'offerta formativa e il Regolamento d'Istituto.

DOVERI

Articolo 12

- a. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, provvedendo a venire muniti di tutto il materiale didattico necessario all'espletamento delle attività nel rispetto delle consegne date.
- b. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi. Ognuno ha il dovere di un comportamento rispettoso, corretto e diligente. La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei Docenti, del Personale non docente e del Dirigente scolastico.
- c. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
- d. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti.
- e. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- f. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, nel rispetto delle dotazioni materiali in esso presenti, come importante fattore di qualità della vita della scuola. Eventuali danni alle dotazioni materiali dell'Istituto verranno risarciti secondo le modalità indicate nel Regolamento di Disciplina del Liceo.

- g. Gli studenti si impegnano ad indossare un abbigliamento adeguato al contesto scolastico e che sia adatto alle diverse attività didattiche che si accingono a svolgere.
- h. Gli studenti sono tenuti a non affiggere, diffondere e pubblicare documenti anonimi e offensivi, documenti contenenti opinioni ideologiche, politiche e religiose e a non far circolare autonomamente avvisi pubblicitari di qualsiasi genere.

Articolo 13

A norma delle vigenti disposizioni normative, non è consentito fumare all'interno dell'Istituto, pertanto ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge.

In base al Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013, art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) il divieto di fumo, già previsto dall'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, "è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici". Lo stesso divieto vale altresì per le sigarette elettroniche. Pertanto, è assolutamente vietato fumare in tutte le aree interne ed esterne della scuola.

Tutti i soggetti della comunità scolastica, nonché i visitatori che accedono all'Istituto, devono rispettare le disposizioni di legge. I trasgressori incorreranno in sanzioni.

Annualmente la Dirigenza Scolastica nomina i Funzionari incaricati dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo.

Articolo 14

I telefoni cellulari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, possono essere utilizzati, previo consenso del docente dell'ora, a soli scopi didattici (modalità BYOD). Fatta salva quest'eventualità, vanno mantenuti spenti durante lo svolgimento delle attività didattiche in tutto l'istituto. Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di urgenza e gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previo consenso del docente o del Responsabile di plesso. La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria.

L'uso non autorizzato del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di disturbo e un ostacolo alla partecipazione durante le attività didattiche configurandosi come infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati a prevenire e scoraggiare tali comportamenti.

È vietato avvalersi di apparecchiature fotografiche o audiovisive di riproduzione (compreso videofonini), nelle aree comuni della scuola, salvo esplicita autorizzazione del Dirigente scolastico.

TITOLO III

INGRESSO E USCITA DALLA SCUOLA, RITARDI, ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Articolo 15

Studenti maggiorenni

Gli studenti maggiorenni, avendo acquisito la responsabilità giuridica delle proprie azioni, seppure conviventi in famiglia, potranno curare personalmente le relazioni con la scuola per quanto attiene alla giustificazione delle assenze, delle entrate in ritardo e delle uscite anticipate. Tale facoltà è esercitabile dallo studente maggiorenne solo dopo apposita liberatoria rilasciata dalla D.S. previo consenso dei genitori/tutori alla firma autonoma del/la figlio/a maggiorenne. Al fine di mantenere costante e tempestivo il dialogo scuola/famiglia, i genitori avranno comunque diritto di ricevere informazioni sulla vita scolastica, sulla frequenza e sulla valutazione dei figli maggiorenni. Resta dovere della famiglia continuare a firmare tutte le comunicazioni scuola famiglia e le autorizzazioni per partecipare ai viaggi d'istruzione.

Articolo 16

Accesso agli edifici di pertinenza scolastica

- a) Ogni studente deve presentarsi in orario alle lezioni. Gli studenti, al fine di un ordinato afflusso nei locali dell'Istituto, entreranno al suono della prima campanella e si avvieranno direttamente nelle rispettive aule. Dopo il secondo segnale tutti gli studenti devono essere presenti in aula, per l'inizio delle lezioni;
- b) L'ingresso degli estranei ai locali della scuola è consentito solo previa autorizzazione della D.S. e conseguente auto segnalazione al personale A.T.A. addetto alla reception e incaricato ad eventuale registrazione. I genitori/tutori e i visitatori possono accedere esclusivamente agli uffici e ai locali destinati al ricevimento, previa registrazione presso la reception della sede dell'Istituto di competenza.

Articolo 17

Entrate in anticipo.

Gli studenti che giungono a scuola con un anticipo, nell'ordine dei dieci minuti, anche in relazione agli orari dei trasporti urbani ed extraurbani, possono entrare anticipatamente nei locali di pertinenza della scuola, ma non nelle aule. Essi sosterranno, in attesa del primo suono della campanella, nella zona antistante l'ingresso. Nella circostanza il collaboratore scolastico incaricato vigilerà l'ingresso della scuola al fine di impedire l'accesso agli estranei.

Articolo 18

Ritardi

Gli studenti possono essere ammessi in classe solo se il ritardo non supera il limite massimo di dieci minuti oltre l'inizio della prima ora di lezione. Oltre i dieci minuti l'alunno ritardo potrà richiedere l'ingresso a seconda ora. Gli alunni pendolari dotati di permesso permanente consegnato in segreteria all'inizio dell'anno scolastico sono giustificati per l'eventuale ritardo. Il ritardo breve viene annotato sul registro elettronico dal docente della prima ora.

Il registro elettronico costituisce anche in questo caso un valido strumento con il quale le famiglie possono monitorare la regolarità e la puntualità della frequenza scolastica dei figli. Nel caso di un eccessivo numero di ritardi (più di quattro al mese), il docente coordinatore della classe informa i genitori e il consiglio di classe per le ripercussioni sull'attribuzione del voto di comportamento, così come stabilito dalla griglia di valutazione del comportamento inserita nel

PTOF d'Istituto. Non rientrano in questa categoria le situazioni di ritardo debitamente documentate, preventivamente e/o tempestivamente comunicate dalla famiglia. In caso di eccessivi ritardi (più di 10) si applicheranno le sanzioni stabilite dal Regolamento di Disciplina d'Istituto.

Articolo 19

Ingresso in ore successive alla prima.

È previsto l'ingresso all'inizio della seconda ora di lezione (alle ore 09:00) solo per giustificati motivi debitamente documentati e vidimati dalla firma del genitore dell'alunno minorenni che ne faccia richiesta, o del maggiorenne stesso, tramite la funzione *Libretto web* del Registro elettronico, fermo restando il fatto che tale richiesta debba conservare il carattere dell'eccezionalità. Gli "ingressi alla seconda ora di lezione" sono regolamentati, come indicato nei punti seguenti:

- a) in caso di ritardo oltre i dieci minuti dall'inizio della lezione, o di esplicita richiesta di entrata alla seconda ora di lezione, con studente **provvisto di giustificazione**, la D.S. o chi ne fa le veci, firmerà l'autorizzazione all'ingresso in aula che si effettuerà non prima dell'inizio della seconda ora di lezione. Nell'attesa l'alunno si tratterà nell'ingresso della sede di appartenenza. Il docente in servizio alla seconda ora ammetterà l'alunno provvisto di autorizzazione della D.S., controllando sul registro elettronico la concessa autorizzazione;
- b) in caso di ritardo oltre i dieci minuti dall'inizio delle lezioni o di entrata alla seconda ora lo studente, **se sprovvisto di giustificazione**, si presenta alla reception per chiedere l'autorizzazione all'ingresso. La D.S. o chi ne fa le veci firmerà l'autorizzazione all'ingresso in aula che si effettuerà non prima dell'inizio della seconda ora di lezione. L'alunno dovrà presentare l'autorizzazione al docente della seconda ora che annoterà la circostanza sul R.E. evidenziando l'assenza di giustificazione. L'alunno dovrà giustificare l'ingresso alla seconda ora il giorno successivo, sempre tramite *Libretto web*. L'avvenuta giustificazione sarà annotata nel R.E. dal docente della prima ora del giorno successivo. Qualora l'alunno non esibisca la giustificazione entro il giorno successivo, si potrà concedere un ulteriore giorno per la giustificazione. Al terzo giorno, in mancanza di giustificazione, il docente della prima ora non ammetterà l'alunno/a e lo/la rinvierà al responsabile di plesso che si metterà in contatto con i genitori affinché giustifichino o ritirino il/la figlio/a. Per l'ammissione dell'alunno in classe si procede come indicato al punto (a);
- c) dopo la quinta richiesta di entrata posticipata alla seconda ora, anche se giustificata, l'alunno minorenni potrà essere riammesso in classe solo se accompagnato dai genitori. Sarà compito del Coordinatore di classe mantenere aggiornato il conteggio degli ingressi alla seconda ora e informare il Consiglio di classe di eventuali situazioni critiche;
- d) di norma non si entra dopo l'inizio della seconda ora di lezione. Si deroga a tale indicazione solo per giustificati motivi debitamente documentati (ad es. di natura medica, sportiva...);
- e) l'eccessivo numero di ingressi alla seconda ora (più di 5 a quadrimestre), anche se giustificati, incide sul voto di comportamento, così come stabilito dalla griglia di

valutazione del comportamento inserita nel PTOF d'Istituto, e può essere soggetto a sanzioni così come stabilito dal Regolamento di Disciplina d'Istituto. Non rientrano in questa categoria le situazioni di ritardo debitamente documentate, preventivamente e/o tempestivamente comunicate dalla famiglia.

Articolo 20

Uscita dalla scuola

Al termine delle lezioni l'uscita degli studenti ha luogo ordinatamente sotto la sorveglianza del docente in servizio all'ultima ora nonché del personale collaboratore scolastico in servizio negli ambienti di pertinenza.

I percorsi per l'uscita dalle aule e dagli edifici scolastici, le modalità specifiche per l'uscita, sono comunicati, tramite circolare, dalla Dirigenza all'inizio dell'anno e/o tutte le volte che, per effetto di variazioni, se ne ravvisi la necessità.

Articolo 21

Uscita anticipata

L'uscita anticipata, di norma non prima della quarta ora, può essere concessa solo eccezionalmente, in caso di motivata e seria necessità. Le uscite anticipate sono regolamentate, come indicato nei paragrafi seguenti:

- a) in caso di alunni maggiorenni, autorizzati dai genitori ad autogiustificarsi, la richiesta di uscita anticipata va presentata, attraverso il *Libretto web*, entro le ore 9:00 all'ufficio di presidenza della sede di appartenenza. L'Ufficio di Presidenza, prima di concedere o meno l'autorizzazione all'uscita, ha facoltà di prendere contatto con la famiglia dello studente richiedente, per acquisire ogni ulteriore eventuale elemento di giudizio, in special modo in presenza di un numero di richieste, nel corso dell'anno, giudicato eccessivo. In caso di accoglimento della domanda, lo studente richiedente presenterà l'autorizzazione, controfirmata dall'Ufficio di Presidenza, al docente in servizio. Il docente segnerà l'uscita sul R.E. di classe;
- b) in caso di alunno minorenni lo stesso può lasciare l'istituto **solo se** prelevato da un genitore/tutore o suo delegato maggiorenne dopo riconoscimento di questi ultimi da parte della D.S o di chi ne fa le veci tramite documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di alunno prelevato da un delegato è necessario che la delega debba essere stata preventivamente presentata in segreteria-alunni, regolarmente protocollata ed inserita nel fascicolo personale dell'alunno. La D.S. o chi ne fa le veci concede il permesso di uscita anticipata solo dopo aver constatato l'assenza di motivi che possano impedire l'affidamento dell'alunno minore al genitore/tutore o al delegato che ne abbia richiesto il ritiro;
- c) in casi del tutto eccezionali ed ampiamente documentati, l'alunno minorenni può uscire anticipatamente dalla scuola anche se non prelevato dal genitore/tutore o dal delegato maggiorenne, solo ed esclusivamente dietro richiesta scritta (corredata di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) del genitore/tutore in cui vengano indicati e documentati i motivi della richiesta d'uscita anticipata e venga esplicitata l'assunzione di responsabilità da parte del richiedente. In caso di accoglimento della domanda, lo

studente richiedente l'autorizzazione controfirmata dal D.S. o da chi ne fa le veci, al docente in servizio. Il docente segnerà l'uscita sul R.E.;

- d) in caso di uscita dall'istituto senza autorizzazione la scuola informerà tempestivamente dell'accaduto la famiglia dello studente in questione e provvederà a sanzionare lo stesso studente secondo le modalità stabilite nel regolamento di Disciplina dell'Istituto;

Articolo 22

Giustificazione delle assenze

- a) Lo studente, che per qualsiasi motivo, è stato assente dalle lezioni, ha l'obbligo di giustificare l'assenza. Le assenze, fino a un massimo di 10 (dieci) giorni, devono essere giustificate tramite "Libretto Web" del Registro elettronico.
- b) Le assenze per motivi di salute, superiori a 10 (dieci) giorni, con sintomatologia non riconducibile a Covid 19, devono essere giustificate tramite "Libretto web" del Registro elettronico e con l'invio del certificato del Pediatra di libera scelta/Medico di Medicina Generale all'indirizzo di posta elettronica di classe sopra indicato. Ai fini del relativo conteggio sono escluse le giornate festive, salvo che l'assenza non prosegua nel primo giorno utile.
- c) Le assenze dovute a motivi diversi dalla malattia, superiori a 10 (dieci) giorni, devono essere, di norma, preventivamente e/o tempestivamente comunicate dalla famiglia alla scuola e giustificate tramite "Libretto Web" e con l'invio di un'autodichiarazione dei genitori/tutori, indicante il motivo delle assenze, all'indirizzo di posta elettronica: (classe).giustificazione@liceofermisciacca.edu.it All'atto dell'invio della documentazione sopra indicata i genitori/tutori degli alunni e/o gli stessi alunni, se maggiorenni, sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:
- specificare chiaramente nell'oggetto della email il tipo di documento e il nome dell'alunno interessato;
 - utilizzare il proprio indirizzo email @liceofermisciacca.edu.it o altro indirizzo fornito alla scuola all'atto dell'iscrizione;
 - usare la casella di posta elettronica: (classe).giustificazione@liceofermisciacca.edu.it solo per il suddetto uso.
- d) Nel caso in cui un alunno si presenti a scuola senza la giustificazione, il docente della prima ora: 1) scriverà, un sollecito rivolto ai genitori nello spazio "Annotazioni" del registro elettronico; 2) annoterà la mancata giustificazione in "Agenda" nello spazio della prima ora del giorno successivo, in modalità visibile solo ai docenti. Tale procedura potrà essere seguita per un massimo di due volte. Al terzo giorno, in mancanza di giustificazione, il docente della prima ora non ammetterà l'alunno/a e lo/la rinvierà al responsabile di plesso che si metterà in contatto con i genitori affinché giustifichino o ritirino il/la figlio/a.
- e) L'eventuale mancata puntualità nella consegna delle giustificazioni sarà presa in considerazione dal Consiglio di classe per l'attribuzione del voto di comportamento.
- f) L'astensione collettiva dalle lezioni non è giustificata; gli alunni verranno riammessi previa dichiarazione del genitore di essere a conoscenza dell'assenza del figlio. Potranno essere giustificati solo gli alunni in grado di documentare i motivi dell'assenza. Tali

assenze possono essere sanzionate disciplinarmente, secondo il relativo regolamento. È auspicabile che gli studenti comunichino in anticipo tramite i loro rappresentanti le ragioni per cui ritengono indire una manifestazione di protesta. Non è tuttavia in potere del Dirigente Scolastico, né del presidente del Consiglio d'Istituto, né degli insegnanti autorizzare o legittimare astensioni collettive dalle lezioni.

Articolo 23

Dimissione anticipata o ingresso posticipato delle classi:

- a) in relazione a fatti di carattere straordinario o a particolari esigenze organizzative dell'Istituto, la D.S. o chi ne fa le veci ha facoltà di disporre la dimissione anticipata e/o l'ingresso posticipato delle classi;
- b) la D.S. o chi ne fa le veci comunica alle classi i provvedimenti di cui al comma precedente, salvo casi di oggettiva impossibilità, con almeno un giorno di anticipo assicurandone la comunicazione alle famiglie.

TITOLO IV

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO; VIGILANZA

Articolo 24

Frequenza

- a) Gli studenti sono tenuti a frequentare tutte le lezioni dei corsi cui si sono iscritti ivi inclusi i corsi di recupero e le attività integrative. Essi possono essere esonerati dalla pratica di educazione fisica, anche temporaneamente, facendone regolare domanda corredata da idonea certificazione medica. Con la domanda di iscrizione possono chiedere di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. L'opzione espressa vincola lo studente per tutto l'anno scolastico di riferimento;
- b) nel corso della lezione gli alunni possono essere autorizzati ad uscire dall'aula, non più di uno alla volta, dal docente in servizio che avrà cura di accertare la fondatezza o l'urgenza della richiesta. Le ripetute richieste d'uscita da parte dello stesso alunno verranno attentamente considerate dal Consiglio di Classe che si riserva di comunicare la situazione alla famiglia;
- c) non è consentito agli studenti sostare oltre il necessario e durante le ore di lezione nell'atrio, per le scale, presso i distributori automatici di bevande e merende ove presenti, nei servizi igienici o per i corridoi nei quali dovrà essere osservato il silenzio da parte di tutti;
- d) non è consentito sostare nelle scale di emergenza e/o utilizzare le porte di sicurezza ordinariamente fatte salve opportune e specifiche disposizioni della D.S.
- e) è vietato consumare cibo e bevande nei locali di pertinenza della scuola durante le ore di lezione salvo esplicita autorizzazione del Docente dell'ora;
- f) non è consentito introdurre nei locali della scuola cibo e bevande di vario genere al di là di quelli portati da casa solo per il consumo personale. È assolutamente vietato introdurre bevande alcoliche;

- g) al cambio dell'ora gli studenti attenderanno in classe il docente e non dovranno allontanarsi dalla stessa;
- h) durante l'intervallo gli studenti possono uscire dalle aule, spostarsi liberamente nei corridoi del piano, ove presenti possono utilizzare le macchinette che erogano bevande e merende forniti dalle ditte autorizzate ed accedere ai servizi igienici. Gli stessi sono tenuti a rispettare l'orario di rientro in classe finito l'intervallo. La sorveglianza è esercitata congiuntamente dai docenti e dal personale collaboratore scolastico in servizio ai diversi piani secondo una turnazione giornaliera, nel periodo settimanale, comunicata tramite apposita circolare della D.S.;
- i) durante le lezioni nessuno studente può entrare, di sua iniziativa, in un'aula diversa dalla propria senza un'autorizzazione della D.S. o delegato e comunque senza il consenso del docente che sta svolgendo la sua lezione. I rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto hanno diritto di fornire informazioni alle classi per mezzo di comunicati, la cui circolazione viene autorizzata dal Dirigente Scolastico;
- j) non è consentito agli studenti, non impegnati temporaneamente in attività didattiche, di girare liberamente per l'edificio: essi sono tenuti a sostare solo negli spazi predisposti per la circostanza;
- k) gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, in ore intermedie, sono tenuti a svolgere le attività integrative come disposte dall'istituto.

Articolo 25

Vigilanza sugli studenti:

- a) La normale vigilanza sugli studenti, durante l'ingresso in aula, la permanenza nella scuola e l'uscita dalla stessa, è svolta dal personale docente con il supporto del personale ATA collaboratore scolastico;
- b) durante l'accesso ai servizi igienici la vigilanza sarà esercitata dal personale collaboratore scolastico;
- c) in caso di assenza o impedimento del docente tenuto alla vigilanza in classe la stessa può essere temporaneamente affidata alla vigilanza del collaboratore scolastico in servizio al piano. I collaboratori in servizio ai piani, in caso di ritardo o assenza del docente, sono tenuti ad avvertire tempestivamente la presidenza per le necessarie sostituzioni;
- d) al cambio dell'ora i docenti si spostano da una classe all'altra evitando di lasciare le classi scoperte per un periodo di tempo eccessivo. I collaboratori scolastici in servizio ai piani hanno il dovere di vigilare sulle classi scoperte. Se non impegnati in classe, i docenti con ore a disposizione presenti nelle varie sedi sono tenuti a vigilare sulle classi scoperte in attesa dell'arrivo del docente in servizio nell'ora;
- e) l'obbligo di vigilanza del personale docente e non docente si estende sul tempo scuola programmato. Non esiste obbligo di vigilanza da parte dell'istituto oltre il tempo scuola comunicato alle famiglie, anche individualmente (es. anticipazioni dell'uscita, posticipazioni dell'entrata e/o entrate in anticipo come specificato all'art. 18, assemblee d'Istituto e/o di classe);
- f) in caso di sciopero proclamato dal personale della scuola sarà dato tempestivo avviso ai genitori degli studenti;

- g) in caso di malore dello studente il docente in servizio o il personale ATA collaboratore avvertirà immediatamente, oltre all'addetto al primo soccorso, la D.S. o chi ne fa le veci, che provvederà a contattare immediatamente la famiglia. In caso di non reperimento di un genitore, constatata una situazione di gravità, sarà immediatamente richiesto l'intervento del 118. In caso di infortunio occorso durante l'attività didattica, il docente in servizio o l'incaricato della vigilanza provvede all'immediata denuncia scritta dell'accaduto sia ai fini INAIL che per attivare, se necessaria la copertura assicurativa.

Articolo 26

Oggetti smarriti o sottratti

L'istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare il più possibile fatti incresciosi di furti, mediante la vigilanza del personale ATA collaboratore scolastico e docente. Pertanto, tutte le componenti scolastiche sono invitate ad avere cura e a non lasciare incustoditi i propri oggetti personali. Il Liceo declina ogni responsabilità per lo smarrimento o la sottrazione di denaro o di beni incustoditi o dimenticati. Eventuali casi di furto saranno denunciati a cura della scuola alle Autorità competenti.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Modifiche al Regolamento.

- a) Ogni componente del Collegio dei Docenti o del Consiglio di Istituto ha facoltà di proporre modifiche al Regolamento di Istituto. Ogni proposta di modifica, motivata e fatta pervenire in forma scritta all'Ufficio di dirigenza, sarà comunicata ai membri del Consiglio d'Istituto e sottoposta al primo Collegio dei Docenti previsto, che in merito sarà chiamato ad esprimere parere obbligatorio ma non vincolante. Eventuale proposta di modifica da parte dei rappresentanti degli studenti o dei genitori in Consiglio d'Istituto sarà disciplinato da quanto disposto all'art. 5 comma b del presente Regolamento
- b) La proposta di modifica, corredata dal parere di cui al comma precedente, sarà quindi sottoposta alla discussione del primo Consiglio di Istituto previsto, che in merito delibererà in via definitiva. In presenza di una maggioranza di almeno i 2/3 dei votanti la proposta di modifica si considera definitivamente approvata.

Articolo 28

Integrazioni al Regolamento.

Il presente Regolamento è integrato dal Patto di Corresponsabilità e dai Regolamenti in vigore presso l'Istituto di seguito riportati:

- a) Patto di Corresponsabilità;
- b) Regolamento d'Istituto per la prevenzione e contrasto del Bullismo e Cyberbullismo approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 2/12/2020;
- c) Regolamento d'Istituto per la "Sicurezza informatica, uso consapevole delle TIC e dei laboratori" approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 21/12/2017
- d) Regolamento palestra

- e) Regolamento contributo volontario dei genitori
- f) Regolamento accesso agli atti amministrativi
- g) Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni
- h) Regolamento privacy D.P.O.
- i) Regolamento di Disciplina.

Per quanto non previsto fanno fede le normative generali in vigore.

Articolo 29

Diffusione del Regolamento.

Approvato in via definitiva del Consiglio d'Istituto, il presente Regolamento viene affisso all'albo e pubblicato sul sito della scuola. Tale Regolamento entra ufficialmente in vigore a partire dal 1° Settembre del 2021.

(Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 10 nella seduta del 02/07/2021)